

Professionisti Modelli 231 plasmati su codici etici e norme tecniche

Un sistema di responsabilità da reato degli enti prevede un sistema di compliance imperniato sull'adozione e

sull'efficace attuazione di modelli organizzativi (Mog) idonei a prevenire i reati.

Riccardo Borsari

— a pagina 22

Sui modelli 231 in aiuto regole etiche e tecniche

PROFESSIONISTI E AZIENDE

Responsabilità degli enti. La legge fissa solo i contenuti minimi: per costruire gli strumenti di difesa le società si ispirano ad altri settori dell'ordinamento

Pagina a cura di
Riccardo Borsari

Uno dei tratti caratterizzanti il sistema di responsabilità da reato degli enti è costituito dalla previsione di un sistema di compliance imperniato sull'adozione e sull'efficace attuazione di modelli organizzativi (Mog) idonei a prevenire i reati.

Gli enti collettivi sono dunque chiamati ad assumersi direttamente il compito della prevenzione degli illeciti attraverso un'adeguata organizzazione interna.

Anche in ragione della evidente eterogeneità degli enti destinatari e dell'impossibilità di disciplinare in astratto tutte le possibili forme di organizzazione, il decreto legislativo 231/01 (articolo 6) ha enucleato soltanto i tratti essenziali del Modello, senza esplicitare le prescrizioni di dettaglio né le relative fonti, e senza allestire un sistema di certificazioni legalmente riconosciuto. Il decreto legislativo è stato perciò sovente tacciato di eccessiva indeterminazione e di lasciare margini troppo ampi al sindacato dell'autorità giudiziaria.

Il deficit normativo può, tuttavia, essere colmato attraverso la sinergia con altri settori dell'ordinamento.

In primo luogo, è lo stesso decreto 231, all'articolo 6, comma 3, a prevedere espressamente che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo parere ministeriale di idoneità. E, difatti, sono oggi molte le associazioni ad aver redatto il codice di comportamento.

Viene poi in questione l'articolo 30 del decreto legislativo 81/08 (Testo Unico in materia di salute e della sicurezza sul lavoro).

La norma enuclea requisiti e contenuti minimi che i Mog devono contenere in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies del Dlgs 231/01).

Si tratta di elementi ulteriori rispetto a quelli contemplati nell'articolo 6 del decreto legislativo 231/01, ivi compresa un'inedita presunzione di idoneità dei modelli organizzativi conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) o al British Standard Ohsas 18001:2007.

L'introduzione della disposizione da ultimo richiamata ha rappresentato un'importante tappa del più ampio processo di inte-

grazione tra norme tecniche e Modelli organizzativi ex Dlgs 231/01. L'attività di normazione tecnica, infatti, specie quella che possiede i requisiti della produzione Iso in materia di sistemi di gestione, pur rispondendo a finalità e contenuti diversi (in primis perché non specificamente orientata alla prevenzione dei reati), presenta indubbe analogie con i requisiti che devono permeare i Mog (si pensi, ad esempio, all'approccio organizzativo per processi e procedure, alla policy aziendale, alle esigenze di pianificazione, implementazione, valutazione, aggiornamento, revisione e miglioramento continuo ad opera del management). Il rispetto della normativa tecnica, d'altra parte, ha una significativa incidenza sulla prevenzione dei reati 231, soprattutto in particolari aree o ambiti (si pensi ai reati in materia ambientale o caratterizzanti settori specifici, come quello sanitario).

Sono poi possibili interrelazio-

ni con altri settori dell'ordinamento, ove il legislatore tende sempre più a puntare sul dovere di auto-organizzazione dell'ente finalizzato alla prevenzione di condotte illecite o *latu sensu* dannose, in luogo di interventi successivi di tipo repressivo. Questo è, per esempio, l'intento che anima la disciplina del Piani triennali di prevenzione della corruzione (considerati l'equivalente "pubblicistico" dei Modelli 231) introdotta dalla legge 190/12. Una simile impostazione si riscontra nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, con la modifica dell'articolo 2086 del Codice civile, ha introdotto un onere organizzativo generalizzato teso alla prevenzione della crisi e alla sua gestione tempestiva. Sulla stessa linea si colloca la disciplina europea della tutela dei dati personali introdotta dal Gdpr, incentrata sulla accountability del titolare del trattamento, e cioè sulla predisposizione di un'organizzazione interna idonea alla gestione dei rischi connessi al trattamento dei dati e alla prevenzione dei comportamenti per essi dannosi.

In tutti i casi citati, è evidente che il perseguimento degli obiettivi di prevenzione attraverso la predisposizione di modelli tarati sulla realtà del singolo ente, sebbene di per sé rispondenti a finalità estranee all'ambito "231", può sortire un effetto preventivo anche rispetto ai reati-presupposto. Ma è vero anche il contrario: la prevenzione dei reati-presupposto, realizzata attraverso la predisposizione di un Mog "personalizzato", incide positivamente anche nella prevenzione di comportamenti contrari agli interessi tutelati da altri settori dell'ordinamento.

In definitiva, sembra ormai evidente che la sinergia tra modelli 231 e altre forme di auto-organizzazione, fondata su un "unico" dovere di corretta organizzazione gravante sugli operatori economici in ottica di compliance, ancorché variamente declinabile secondo la ratio delle diverse normative, possa contribuire a superare l'indeterminatezza del decreto legislativo -231/01.

I PUNTI CHIAVE

Costruzione e valutazione del Modello "idoneo"

- L'indeterminatezza della disciplina del Modello 231 può essere superata attraverso la sinergia con altri settori dell'ordinamento: codici di comportamento, norme tecniche, dovere di auto-organizzazione dell'ente trasversalmente ricavabile all'interno delle diverse normative
- I Mog possono essere redatti facendo riferimento alle linee direttrici generali dell'ordinamento, dai principi della logica e dalla consolidata esperienza (sent. "Impregilo")
- Il giudice non può costruire retrospettivamente una regola cautelare, giacché il sindacato richiesto dal decreto 231 sul modello organizzativo deve intendersi quale giudizio strettamente normativo teso a confrontare le cautele adottate con quelle preesistenti e prevedibili nel caso concreto (sent. "ThyssenKrupp")
- Il ricorso a strumenti certificati e accreditati a livello internazionale non è sufficiente a determinare l'adeguatezza del modello ai fini del Dlgs 231/01

Gli enti devono anche fare riferimento ai principi della logica, alla consolidata esperienza e alle best practice